



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

BARCANO
PIAGOKANA

16/03/2017

R. 22/15

Il Presidente

Regione Lombardia
AOO - Segreteria Generale
Arrivo 16/03/2017 16:12



CRL. 2017.0004900 16/03/201

Al Presidente del
Gruppo consiliare
"Movimento 5 Stelle"

Sua sede

Oggetto: trasmissione della deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti n. 67/2017/FRG del 14 marzo 2017 inerente all'esito del controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari anno 2016.

Si trasmette alla S.V., in qualità di Presidente del Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" nel periodo interessato, la deliberazione in oggetto, recante la dichiarazione di regolarità relativa al rendiconto del Gruppo consiliare in indirizzo, per l'anno 2016.

Tale deliberazione, per quanto di Vs interesse, costituisce atto conclusivo del procedimento previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del d.l. 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, e degli artt. 15 e 17 della l.r. 3/2013.

Cordiali saluti

Raffaele Cattaneo




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Servizio di supporto | Ufficio di segreteria

CORTE DEI CONTI



0007111-15/03/2017-SC_LOM-T87-P

Milano, 15 marzo 2017

Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale della
Lombardia

PEC:

protocollo.generale@pcc.consiglio.regione.lombardia.it

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 67/2017/FRG del 15 marzo 2017.

D'ordine del Presidente Simonetta Rosa, si trasmette la delibera in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012, come vigente a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 39/2014.

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)





REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo referendario (relatore)
dott. Cristian Pettinari	Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 14 marzo 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 2012;

Vista la legge regionale Lombardia 27 ottobre 1972, n. 34;

Vista la legge regionale Lombardia 7 maggio 1992, n. 17;

Vista la legge regionale Lombardia 7 luglio 2008, n. 20;

Vista la legge regionale Lombardia 24 giugno 2013, n. 3;

Vista la legge regionale Lombardia 24 dicembre 2013, n. 19;

Vista la legge regionale Lombardia 9 luglio 2014, n. 20;

Vista la legge regionale Lombardia 29 dicembre 2016, n. 34;



Viste le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 19 giugno 2011, n. 192, 2 marzo 2009, n. 68, 20 aprile 2009, n. 120, 22 febbraio 2010 nn. 104 e 105, 30 settembre 2013, n. 226, 23 dicembre 2013, n. 324, 11 dicembre 2014, n. 434;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/2013 del 5 aprile 2013;

Sentiti i magistrati relatori: Presidente Simonetta Rosa in riferimento al gruppo *Partito Democratico della Lombardia*; dott. Luigi Burti in riferimento al gruppo *Movimento 5 Stelle* ed al gruppo *Misto - Fuxia People*, Maria Teresa Baldini; dott. Paolo Bertozzi in riferimento ai gruppi *Lega Lombarda-Lega Nord-Padania* e *Sinistra Ecologia Libertà*; dott. Cristian Pettinari in relazione ai gruppi *Patto Civico* e *Fratelli d'Italia*; Giovanni Guida in riferimento ai gruppi *Pensionati* e *Forza Italia - il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente*; dott.ssa Sara Raffaella Molinaro in relazione ai gruppi *Maroni Presidente* e *NCD/Lombardia Popolare*.

PREMESSO IN FATTO

1.- In data 27 febbraio 2017 sono pervenuti a questa Sezione Regionale di Controllo i rendiconti dei gruppi del Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 9 e seguenti, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a pronunciarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei suddetti rendiconti e, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non siano conformi alle prescrizioni stabilite da detto articolo, a formalizzare rilievi, sempre nel rispetto del termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, mediante apposita comunicazione al Presidente del Consiglio regionale (sentenza n. 39 del 2014 della Corte costituzionale), affinché si provveda alla relativa regolarizzazione.

Il controllo si svolge sul rendiconto annuale, per espressa previsione del citato comma 9; i rendiconti trasmessi a questa Sezione si riferiscono all'anno 2016.

2.- Al fine di adempiere alle superiori prescrizioni, il Presidente della Sezione Controllo convocava la Sezione per la camera di consiglio del 14 marzo 2017.

La presente comunicazione riguarda i rendiconti trasmessi e non può investire eventuali rendiconti di altri gruppi, per i quali peraltro vige il termine



fissato dal comma 10 dell'art. 1 del predetto decreto legge n. 174 del 2012, come convertito e successivamente modificato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Come ricordato in premessa, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha intestato alle competenti Sezioni Regionali della Corte dei Conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei gruppi del Consiglio Regionale. Tale disciplina è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità parziale di alcuni enunciati normativi contenuti, fra l'altro, nei commi 10 e 11 del citato art. 1.


Detto articolo ha inquadrato tale controllo entro precisi ambiti e termini: il rendiconto, che è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo della competente Sezione regionale deve esercitarsi nei successivi trenta giorni: la Corte si pronuncia con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione.

La perentorietà di tale termine discende dalla prevista approvazione tacita in caso di mancata pronuncia nei trenta giorni.

In caso di rendiconto, o documentazione a corredo, non conforme alle prescrizioni normative, la competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del termine di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

2.- L'ambito del controllo della Corte dei conti si desume dal complesso normativo costituito dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, come successivamente modificato. Al riguardo, la Corte costituzionale, nella predetta pronuncia, ha rilevato che, con dette previsioni, il legislatore ha predisposto un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo". Il sindacato della Corte dei conti assume dunque, come parametro, "la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede



di Conferenza" e deve pertanto "ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".

Le disposizioni individuano il contenuto del rendiconto di esercizio annuale con obbligo di documentazione a corredo, da redigere peraltro secondo linee guida deliberate dalla Conferenza Stato Regioni. Il documento contabile, così redatto, è trasmesso alla Corte dei conti che deve pronunciarsi sullo stesso con apposita delibera, il cui ambito è evidentemente quello segnato dal comma 9 del citato art. 1 del decreto legge 174 del 2012.


A partire dai rendiconti per l'esercizio annuale 2013, hanno trovato applicazione le prescrizioni introdotte con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012, il quale ha recepito la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 6 dicembre 2012. Tale decreto contiene regole inerenti alla delimitazione contabile della spesa (allegato "A") che si traducono in un modello di rendicontazione annuale (allegato "B") cui devono uniformarsi i gruppi consiliari.

La valutazione di tale conformità costituisce oggetto del controllo di regolarità intestato a questa Corte.

Secondo i commi primo e secondo dell'art. 2 dell'Allegato al d.P.C.M., il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile; attesta la veridicità e la correttezza delle spese sostenute. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente.

L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile e trasmessa, in copia conforme, alla Sezione, insieme all'altra documentazione indicata dal d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

2.1.- Quanto alle regole di spesa, l'art. 1 dell'Allegato "A" al predetto decreto stabilisce *in primis* che ciascuna spesa deve corrispondere a criteri di veridicità - criterio che attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute - e di correttezza, ovvero, secondo l'espressa previsione del predetto art. 1, di coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i principi ivi espressamente indicati [e cioè: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; b) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai




partiti o ai movimenti medesimi; c) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma, ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo ed ai consiglieri regionali di altre regioni, nonché ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e fino alla proclamazione degli eletti; d) non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di *par condicio*].

Il comma 4 del predetto art. 1 chiarisce poi che il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato: a) per le spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione; b) per le spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici; c) per le spese telefoniche e postali; d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo; e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo; f) per il rimborso al personale del gruppo consiliare delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano o carico del bilancio del Consiglio; g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa (quali, ad esempio, spese per ospitalità e accoglienza); h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività d'ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppo (dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni); i) per le altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo.

Per tali spese resta dunque ferma, *in primis*, l'imprescindibile valutazione di inerenza di ogni spesa sostenuta all'attività istituzionale del gruppo: tale valutazione, infatti, costituisce il primo indefettibile vaglio di legittimità di ogni spesa coperta dai contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari e, in tali limiti, non comporta nessun sindacato sulla discrezionalità delle scelte effettuate dal gruppo consiliare.

Al contempo, l'allegato "A" chiarisce che detto contributo non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; b) per l'acquisto di




strumenti di investimento finanziario; c) per spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6). Con riferimento a tali spese, vige dunque un divieto espresso, di cui si tiene conto nel controllo di regolarità.

Quanto alle spese di personale, detto d.P.C.m. rinvia ai criteri di utilizzo del personale stesso stabiliti dalle "rispettive normative regionali" (allegato "A", art. 1, comma 5). Per tali spese, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, è invece previsto un obbligo di allegazione del contratto di lavoro e della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi (art. 3, comma 3, dell'allegato).

2.2.- Con riferimento ai requisiti formali che la documentazione deve, in generale, presentare, l'art. 3 del predetto allegato "A" stabilisce espressamente che: a) la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto deve essere allegata in copia conforme; b) per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è costituita dalla fattura o dallo scontrino fiscale parlante. Conseguentemente la documentazione non può essere allegata in copia senza dichiarazione di conformità all'originale.

2.3.- Successivamente all'entrata in vigore del predetto d.P.C.M. è stata approvata la legge regionale 24 giugno 2013, n. 3, poi modificata in più punti, recante misure volte a ridurre i "costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174"; tale atto legislativo è entrato in vigore, in forza della previsione di cui all'art. 26, il 1° luglio 2013. Secondo l'art. 24, comma 7, della medesima legge, "le disposizioni di cui all'art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del d.l. 174/2012, si applicano a decorrere dal primo rendiconto presentato ai sensi dell'articolo 15".

La legge regionale n. 3 del 2013, anche modificando la precedente legge regionale n. 20 del 2008, disciplina, fra l'altro, le dotazioni strumentali e finanziarie dei gruppi consiliari (art. 12), le forme d'impiego del personale dei gruppi medesimi (artt. 18 ss.), la disciplina attuativa concernente l'assegnazione dei contributi (in forza del comma 2-bis dell'art. 14 della predetta legge - comma aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 34, entrata in vigore il 31 dicembre 2016 - è comunque esclusa la contribuzione per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni e salvo il gruppo misto). Al riguardo, l'art. 14, comma 4, stabilisce che i gruppi consiliari "utilizzano i fondi assegnati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012" e "non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei



partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi".

Al contempo, si chiarisce che tali contributi "sono destinati" all'espletamento delle funzioni dei gruppi "e" alle "attività di studio, editoria e comunicazione" (art. 14, comma 3). In particolare, tale ultima disposizione, alla luce del dato letterale (ed in particolare dell'utilizzo della congiunzione copulativa "e"), introduce una sorta di presunzione di inerenza delle spese sostenute dai gruppi consiliari in relazione "alle attività di studio, editoria e comunicazione", tanto che i contributi regionali sono destinati al contempo ad esse ed alle spese inerenti all'espletamento delle funzioni dei gruppi.

Con riferimento a tali spese, alla luce della predetta *ratio*, il controllo di questa Sezione s'assesta di conseguenza, oltre che sugli aspetti formali, anche sull'eventuale destinazione della spesa, in concreto, ad un'attività vietata dalla legge o dal d.P.C.m. del 21 dicembre 2012.

Quanto alle dotazioni organiche, secondo l'art. 12 di detta legge l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale assegna gratuitamente ai gruppi consiliari: a) una sede adeguata alla consistenza numerica nell'edificio in cui ha sede il Consiglio regionale; b) le dotazioni logistiche, strumentali, informatiche, informative e di beni e materiali di consumo dei gruppi a carico dell'ente e il corrispondente tetto massimo, tenuto conto della consistenza numerica di ciascun gruppo e nei limiti delle disponibilità di bilancio. In particolare, l'Ufficio di presidenza provvede: a) all'allestimento, all'arredamento ed alle attrezzature, anche di tipo informatico, delle sedi dei gruppi consiliari, stabilendo la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature, delle dotazioni, dei servizi, anche informativi, e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso; b) alla fornitura ai gruppi consiliari di linee telefoniche e di telecomunicazione, di servizi di fotocopiatura e di riproduzione, stabilendo il limite oltre al quale le relative spese sono a carico dei gruppi.

Per espressa previsione di legge, la parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito dall'Ufficio di presidenza resta a carico di ciascun gruppo, che, al riguardo, provvede al pagamento con i contributi di funzionamento allo stesso assegnati (art. 12, comma 3).



2.4.- Sulla base di tali premesse, la Sezione ha proceduto all'esame della documentazione inviata ed ha riscontrato alcune irregolarità e carenze di documentazione sulle quali si invitano i gruppi consiliari all'eventuale regolarizzazione.


2.4.1.- In via preliminare, la Sezione ritiene opportuno, in considerazione delle esigenze di concentrazione della motivazione, della natura delle irregolarità riscontrate e della tipologia dei documenti trasmessi, formulare con la presente deliberazione alcune considerazioni generali per poi rimandare, per un'indicazione più accurata delle singole irregolarità, alle schede allegate.

2.4.2.- Sempre in via preliminare, si osserva che nella documentazione trasmessa non vi sono elementi relativi alle spese sostenute per la retribuzione delle unità organizzative alle dipendenze del gruppo, figura espressamente prevista prima dall'art. 67 della legge regionale n. 20 del 2008 ed ora dagli artt. 18 ss. della legge regionale n. 3 del 2013. Come già rilevato nelle deliberazioni nn. 115/2013/IADC e 126/2014/FRG, la Sezione ne deduce che tali spese e la gestione dei relativi capitoli siano state effettuate direttamente dall'Ufficio di Presidenza, il quale così assume la responsabilità, in riferimento alle spese di personale dei gruppi consiliari, tipica del centro d'imputazione della spesa medesima sia in riferimento alla legittimità e regolarità delle spese sostenute in relazione ai tetti fissati dal Consiglio per ciascun gruppo sia in riferimento all'obbligo di inserimento di dette spese nel rendiconto generale del Consiglio regionale. Naturalmente, l'Ufficio di Presidenza dovrà assicurare che le risorse finanziarie utilizzate per il personale di cui sopra, sommate alle risorse destinate alle spese di funzionamento dei gruppi, non superino le dotazioni complessive fissate *ex lege* per ciascun gruppo (art. 67 della legge regionale n. 20 del 2008 ed art. 18, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2013).

In ogni caso, si ribadisce l'opportunità di valutare la conformità ai principi generali dell'esclusione degli oneri previdenziali e assistenziali dal *budget* come sopra determinato, dal momento che essi sono tuttora posti (art. 67, comma 7, della predetta legge regionale n. 20 del 2008 ed art. 18, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2013) direttamente a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Ove invece i gruppi abbiano stipulato direttamente contratti d'impiego con personale, per tali spese dovranno adempiere al previsto obbligo di allegazione del contratto di lavoro e della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi (art. 3, comma 3, dell'allegato al d.P.C.M.).

3.- Ciò premesso, è possibile passare all'esame delle diverse voci di entrata e di spesa riscontrate nei rendiconti esaminati, seguendo, a tal fine, l'elencazione proposta dal modello di rendiconto allegato sotto la lettera "B" al




d.P.C.M. 21 dicembre 2012; per ciascuna di dette voci, laddove rilevante, si darà conto della diversa disciplina applicabile nei diversi periodi di vigenza delle fonti normative prima ricordate. Si ribadisce, al riguardo, che il sindacato della Corte dei conti assume, come parametro, "la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza" e si svolge in forma "documentale", con esclusione di qualsivoglia valutazione "in merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale" (Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014).

3.1.- Quanto all'entrata, ed in particolare alla voce 3 ("Altre entrate"), si deve tener conto che l'art. 4 dell'allegato "A" al predetto d.P.C.M. stabilisce che le operazioni di gestione del conto corrente bancario su cui sono accreditati i fondi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi devono, tutte, rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

3.2.- In linea generale, con valenza, cioè, per qualunque tipologia di spesa, si rammenta invece la necessità che la documentazione inviata a supporto delle spese sostenute e rimborsate, oltre ad essere presente e leggibile, sia idonea a consentire l'esercizio della verifica di inerenza al fine istituzionale, indicando l'occasione, le circostanze e la finalità della spesa medesima. Il difetto di tali minime indicazioni, infatti, rende a monte impossibile qualunque valutazione di attinenza ai fini istituzionali propri del mandato consiliare e dell'attività del gruppo: la documentazione di spesa priva di tali elementi potrebbe essere riferita a qualunque utilizzo, anche difforme da quello normativamente previsto. Tale considerazione ha valore generale per tutte le voci *infra* descritte.

Sempre in linea generale, deve rilevarsi che anche per tali voci devono essere rispettati sia il criterio della tracciabilità dei pagamenti, stabilito dall'art. 4 dell'allegato "A" al predetto d.P.C.M. 21 dicembre 2012, sia i divieti di legge, quali il divieto di rimborsare spese personali ed il divieto di finanziare direttamente o indirettamente, tramite i fondi dei gruppi consiliari, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici.

3.2.- Di seguito vengono offerte alcune considerazioni più specifiche sulle singole voci di spesa considerate nel predetto modello di rendiconto; il numero riportato tra parentesi indica il numero della voce come indicato nell'elencazione di cui al modello allegato sotto la lettera "B" al predetto d.P.C.M. In particolare:




a) per le spese di personale (1) e i relativi contributi (2) si fa riferimento a quanto prima detto (*sub* punto 2.4.2.);

b) per il rimborso delle spese per missioni e trasferte del personale del gruppo (3) valgono le regole già stabilite dalle deliberazioni di questa Sezione nn. 115/2013/IADC e 126/2014/FRG, cioè, da un lato, l'obbligo di indicare l'occasione istituzionale comportante tale spesa attraverso una specifica attestazione, ciò anche al fine di valutare – sempre comunque in un'ottica di mera legittimità – l'inerenza e la congruità della spesa stessa; dall'altro, con particolare riferimento alla spesa per servizi di *taxi* (o forme alternative di trasporto con conducente), l'obbligo d'indicazione del luogo di partenza e di destinazione e le ragioni del mancato utilizzo di mezzi alternativi di trasporto; restano fermi, in ogni caso, l'esclusione di ogni rimborso per gli spostamenti dalla propria abitazione al Consiglio regionale e viceversa, nonché il generale divieto di disporre rimborsi per voci di spesa già coperte da altre erogazioni, a titolo retributivo o indennitario; per le spese collegate all'utilizzo delle autovetture, appare in particolare necessario specificare l'occasione istituzionale di spesa al fine di giustificare la stessa ed indicare l'autovettura per la quale è stato acquistato il carburante (il veicolo deve essere di proprietà o comunque in utilizzo esclusivo, secondo la diversa forma contrattuale, del legittimo fruitore);

c) anche per le spese finalizzate all'acquisto di buoni pasto per il personale del gruppo (4) valgono i medesimi criteri già stabiliti in quella sede, ovvero: l'assoluta necessità d'indicare l'occasione di spesa e gli elementi necessari ad evidenziarne la natura politico istituzionale inerente al gruppo (*arg. ex art. 1, comma 2, lettera a* e *art. 1, comma 6, lettera a* dell'allegato "A" al predetto d.P.C.M.); il divieto d'effettuare rimborsi per voci di spesa già coperte da altre erogazioni a titolo retributivo o indennitario;

d) quanto alle spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e per le altre spese di comunicazione, anche *web* (5), trattandosi di spese tendenzialmente inerenti all'attività istituzionale, non si richiede, come s'è già avuto modo di rilevare, una particolare documentazione; vanno peraltro tenuti presenti i limiti espressamente previsti dalla legge, prima analiticamente ricordati; peraltro, si rileva che attività di stampa e pubblicazione viene già fornita ai gruppi consiliari a titolo di dotazione, con i limiti ivi previsti, in forza dell'allegato "B" alla citata delibera n. 226 del 2013; il rimborso delle somme ulteriori al Consiglio si ritiene coperto dall'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2013; e ciò salva comunque, a partire dal 1° luglio 2013, la presunzione di inerenza per




le "attività di studio, editoria e comunicazione", in forza della medesima legge;

e) per le spese per consulenze, studi e incarichi (6), si segnala, come già fatto nella deliberazione n. 115/2013/IADC, l'esigenza che la documentazione a supporto consenta di individuare il destinatario dell'incarico, l'oggetto della consulenza ed il fine istituzionale; e ciò salva comunque, a partire dal 1° luglio 2013, la presunzione di inerenza per le "attività di studio";

f) per le spese postali e telegrafiche (7), per le spese telefoniche e di trasmissione dati (8), per le spese di acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo (13), la Sezione non ritiene necessaria (data la natura delle spese) una particolare rendicontazione, nel presupposto della loro riconducibilità ad utenze di consiglieri o degli uffici del gruppo e all'attività istituzionale espletata; resta comunque ferma la legittimità, a partire dal 1° luglio 2013, dei rimborsi al Consiglio regionale della parte di spesa legata alle dotazioni interne garantite ai gruppi;

g) per le spese di cancelleria e di stampati (9) e per le spese per duplicazione e stampa (10) - ferma restando la legittimità, a partire dal 1° luglio 2013, del rimborso al Consiglio regionale della parte di spesa che eccede il tetto massimo stabilito dall'Ufficio di presidenza (cfr. l'allegato "B" alla delibera n. 226 del 2013) - si richiama la necessità che la documentazione allegata sia tale da consentire la valutazione di inerenza della spesa all'attività istituzionale del gruppo;

h) quanto alle spese sostenute per le attività promozionali e di rappresentanza, per i convegni e per le attività di aggiornamento (12) vale per esse in parte, a partire dal 1° luglio 2013, la presunzione di inerenza stabilita per le "attività di studio, editoria e comunicazione"; in particolare, si osserva che dette spese vanno distinte a seconda che si tratti di: *i*) spese per la stampa e per l'informazione, che sono tendenzialmente inerenti all'attività istituzionale e, perciò, salvi i limiti di legge più volte ricordati, non richiedono una particolare documentazione (su di esse si veda anche *supra sub 3.2.d.*); *ii*) spese per convegni e manifestazioni, rispetto a cui si rileva la necessità di documentazione analitica del convegno/manifestazione che ha originato la spesa per accertarne il nesso con le attività istituzionali; *iii*) spese di rappresentanza e rimborso di spese di trasporto, per cui s'è già avuto modo di segnalare, anche in considerazione dell'incidenza di alcune di tali spese (quale ad esempio quella di "ristorazione") sul totale delle spese rendicontate, l'assoluta necessità di indicare l'occasione di spesa e gli elementi necessari ad




evidenziarne la natura politico istituzionale inerente al gruppo (anche attraverso l'attività del singolo consigliere), nonché il divieto di disporre rimborsi ai consiglieri per voci di spesa già coperte da altre erogazioni a titolo retributivo o indennitario; con particolare riferimento alle spese per servizi di taxi (o per forme alternative di trasporto con conducente), s'è già rilevata la necessità d'indicare il luogo di partenza e di destinazione e le ragioni del mancato utilizzo di mezzi alternativi di trasporto (resta ferma, in ogni caso, l'esclusione del rimborso per gli spostamenti dalla propria abitazione al Consiglio regionale e viceversa);

i) per le spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio (14) (ulteriori rispetto a quelle sostenute dal Consiglio in sede di dotazione dei Gruppi consiliari), si richiama la necessità che la documentazione sia tale da consentire la valutazione di inerenza della spesa all'attività istituzionale del Gruppo; peraltro, si rileva che attrezzature informatiche e materiali di consumo vengono già forniti ai gruppi consiliari a titolo di dotazione in forza dell'allegato "B" alla citata delibera n. 226 del 2013; per l'eventuale rimborso delle relative spese vale la peculiare disciplina di cui all'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2013;

j) quanto infine alle spese logistiche (quali l'affitto di sale riunioni e di attrezzature) (15), si rileva la necessità di allegazione di una documentazione analitica dell'attività in modo tale da permettere l'accertamento del nesso con le attività istituzionali del gruppo; peraltro, si rileva che una serie di dotazioni logistiche vengono già fornite ai gruppi consiliari in forza dell'allegato "A" alla citata delibera n. 226 del 2013 e ciò salva comunque, a partire dal 1° luglio 2013, la presunzione di inerenza per le "attività di studio, editoria e comunicazione";

k) quanto infine alle "altre spese" (16), oltre a richiamare la disciplina generale in punto di veridicità, correttezza ed inerenza, si ritiene di ricordare quanto già affermato da questa Sezione nella deliberazione n. 115/2013/IADC in riferimento a specifiche voci di spesa, sino ad ora non espressamente considerate in questa sede eppure nella pratica talvolta ricorrenti:

l) per le spese per acquisto di giornali e riviste è necessaria la specificazione delle pubblicazioni acquistate; per quanto concerne i libri, vanno indicati titolo ed autore di ciascuno e, in caso di acquisti plurimi del medesimo volume, si rammenta la necessità di collegare la richiesta di rimborso ad un numero di copie congruo con l'attività istituzionale; peraltro, si rileva che un certo numero di copie di testate nazionali e locali viene già



fornito a titolo di dotazione in forza dell'allegato "A" alla citata delibera n. 226 del 2013;

m) per le spese per autovetture e carburante appare necessario specificare l'occasione istituzionale di spesa al fine di giustificare la stessa; va ritenuta necessaria, inoltre, l'indicazione dell'autovettura per la quale è stato acquistato il carburante (il veicolo deve essere di proprietà o comunque in utilizzo esclusivo, secondo la diversa forma contrattuale, del legittimo fruitore), ferma restando la valutazione di congruità delle spesa sostenuta; anche in tal caso, inoltre, il rimborso resta escluso qualora la spesa risulti già coperta da altre erogazioni a titolo retributivo o indennitario;


n) per le spese sostenute dai Consiglieri regionali per l'espletamento del mandato consiliare, trattandosi di voce onnicomprensiva delle spese sostenute direttamente dai singoli consiglieri, vanno richiamate le considerazioni finora esposte; va in particolare rammentata, stante il chiaro riferimento all'espletamento del mandato, l'esigenza che la documentazione a supporto indichi in modo analitico le circostanze per le quali è stata sostenuta la spesa, al fine della verifica del richiamato nesso funzionale; in difetto di tali indicazioni, la Sezione ritiene che la documentazione trasmessa non sia idonea a giustificare le richieste di rimborso.

Premesse tali considerazioni generali in ordine alla natura delle spese rimborsabili ed alle caratteristiche della relativa documentazione a supporto, si allegano alla presente deliberazione le singole comunicazioni riferite al gruppo consiliare "gruppo Misto - Fuxia People, Maria Teresa Baldini", ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cui si rinvia per l'esame analitico delle specifiche anomalie riscontrate.

Per quanto invece riguarda invece la documentazione trasmessa dai gruppi "Partito Democratico della Lombardia", "Movimento 5 Stelle", "Lega Lombarda-Lega Nord-Padania", "Sinistra Ecologia Libertà", "Patto Civico", "Fratelli d'Italia", "Pensionati", "Forza Italia - il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente", "Maroni Presidente" e "NCD/Lombardia Popolare", sulla base dei medesimi principi, la Sezione, con riferimento all'indicato parametro normativo ed alle forme del controllo prima delineate, non ha riscontrato, rispetto a detta documentazione, irregolarità.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia:



a) con riferimento alla documentazione trasmessa dai gruppi "Partito Democratico della Lombardia", "Movimento 5 Stelle", "Lega Lombarda-Lega Nord-Padania", "Sinistra Ecologia Libertà", "Patto Civico", "Fratelli d'Italia", "Pensionati", "Forza Italia - il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente", "Maroni Presidente" e "NCD/Lombardia Popolare", accerta e dichiara, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la regolarità della rendicontazione, come indicato in parte motiva;

b) con riferimento alla documentazione trasmessa dal gruppo consiliare "gruppo Misto - Fuxia People, Maria Teresa Baldini", dispone la comunicazione delle allegate osservazioni (sub "A"), formulate ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e assegna come termine ultimo il giorno 27 marzo 2017 per l'eventuale regolarizzazione del rendiconto e per il deposito delle risposte istruttorie.

I Relatori

(dott. Luigi Bortolotti)

(dott. Paolo Bertozzi)

(dott. Cristian Pettinari)

(dott. Giovanni Guida)

(dott.ssa Sara Raffaella Molinaro)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria il

15 MAR 2017

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)

